

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

4610. 2002

ADDI 14 4610. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

|               |             |                 |            |                |           |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE       | Francesco   | Presidente      | GARGANO    | Giulio         | Assessore |
| SIMEONI       | Giorgio     | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello      | "         |
| ARACRI        | Francesco   | Assessore       | ROBILOTTA  | Donato         | "         |
| AUGELLO       | Andrea      | "               | SAPONARO   | Francesco      | "         |
| CIARAMELLETTI | Luigi       | "               | SARACENI   | Vincenzo Maria | "         |
| DIONISI       | Armando     | "               | VERZASCHI  | Marco          | "         |
| FORMISANO     | Anna Teresa | "               |            |                |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ROBILOTTA - SAPONARO

DELIBERAZIONE N° 755

Proposta di legge regionale concernente:  
"Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari".



**OGGETTO:** Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari."

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Scuola, Formazione e Lavoro;

**VISTA** la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, così come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14;

### **CONSIDERATO:**

**che** nel sistema universitario sono state introdotte significative novità in materia di autonomia didattica degli atenei (D.M. 3 novembre 1999, n. 509);

**che**, in conseguenza, è stata rivalutata l'attenzione alla centralità dello studente in relazione agli interventi a sostegno del diritto agli studi universitari (D.P.C.M. 9 aprile 2001);

**che**, la anzidetta centralità, per essere esplicitata, richiede l'attivazione di un sistema regionale del diritto allo studio universitario che superi l'attuale frammentazione dell'organizzazione gestionale

**TENUTO CONTO** che, l'insieme delle problematiche in narrativa richiedono una radicale revisione dell'attuale disciplina della materia dettata dalla L.R. n. 51/94 e successive modificazioni e integrazioni;

**ATTESO** che, nelle more della emanazione della nuova legge regionale, con legge regionale dell'11 gennaio 2002 n. 1, i componenti del consiglio di amministrazione delle ADISU sono stati prorogati per sei mesi e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002;

**VISTA** la proposta di revisione allegata alla presente delibera;

**UDITA** la relazione dell'Assessore proponente;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**all'unanimità**

### **D E L I B E R A**

Di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di legge regionale avente per oggetto: "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.", allegata al presente provvedimento e della quale ne costituisce parte integrante, che consta di n. 26 articoli e di una relazione.

## RELAZIONE

La presente proposta di legge disciplina un sistema organico di interventi per il diritto agli studi universitari la cui filosofia caratterizzante è quella di trovare un adeguato equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto medesimo e la creazione di valore economico nella gestione dei servizi e dei benefici connessi (residenziali e immobiliari, manutenzioni, ristorazione, attività culturali, ecc...).

In altri termini, ciò significa svolgere la funzione pubblica anche attraverso servizi sviluppati con logica imprenditoriale e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.


Per soddisfare tale esigenza occorre creare inevitabilmente un assetto giuridico che sia in grado di separare la natura politico-istituzionale del diritto allo studio con quella economico-finanziaria connessa alla erogazione dei diversi servizi agli studenti.

Questo non avviene nel caso delle attuali ADISU poiché la duplice natura (pubblica ed imprenditoriale) è coesistente all'interno della medesima organizzazione, rendendo conseguentemente complesso il processo decisionale e di governo dell'azienda.

La via che si intende seguire è quindi quella, ormai tipica e frequentemente usata in diversi settori delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere, di separare organizzativamente la funzione di indirizzo e controllo da quella programmatica e gestionale.

Si costituisce allo scopo un nuovo soggetto giuridico di diretta emanazione regionale denominata Laziodisu, con il compito di programmare ed attuare in modo coordinato gli interventi per il diritto agli studi universitari e si promuove, al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi, la costituzione di apposite società di capitali miste.

Ovviamente nella proposta di legge si disciplina anche la fase transitoria. Per tale fase è prevista la nomina di un commissario straordinario e di cinque subcommissari, uno per ciascuna ADISU che assicureranno la gestione ordinaria ed un'attività ricognitiva del patrimonio, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse ADISU funzionale all'implementazione di Laziodisu.

IL VICE  
PRESIDENTE  



  
Giorgio Simeoni

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

*"DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO  
AGLI STUDI UNIVERSITARI"*

Flaw

V. CE  
1



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 34 e nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, disciplina un sistema organico di interventi diretto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo il diritto agli studi universitari sul territorio regionale, con particolare riguardo a quei cittadini che, capaci e meritevoli, sono sprovvisti o carenti di mezzi.

IL VICE  
PRESIDENTE



POV

## Art. 2

### (Principi)

1. Il sistema organico di interventi di cui all'articolo 3 è informato ai seguenti principi:

- a) favorire l'integrazione e la partecipazione alle attività universitarie, nonché l'accesso ai servizi e ai benefici previsti dalla presente legge, degli studenti in situazioni di handicap, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili ad iniziative finalizzate;
- b) agevolare l'integrazione delle esperienze didattico-formative e di ricerca, in particolare attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;
- c) attivare forme di collaborazione tra le diverse istituzioni in modo da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e una sempre più significativa interazione tra pubblico e privato;
- d) attuare una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi;
- e) assicurare la partecipazione degli studenti ad attività culturali e a servizi didattico-formativi ulteriori e diversificati rispetto a quelli già fruibili presso le singole università.

Per

16.11.00  
03/10/01



### Art. 3

#### *(Interventi)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 la Regione promuove la realizzazione dei seguenti interventi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca in ambito universitario:

- a) erogazione di servizi collettivi quali il servizio residenziale, di ristorazione, di trasporto, di assistenza sanitaria e di medicina preventiva in raccordo con le aziende unità sanitarie locali;
- b) assegnazione di borse di studio, concessione di prestiti d'onore e di altri contributi di natura monetaria;
- c) informazione ed orientamento educativo e al lavoro;
- d) ausili culturali;
- e) viaggi di studio e di ricerca;
- f) altri servizi e benefici.

Per

Il V. C. S.  
S. M. S.



#### Art. 4

*(Soggetti beneficiari)*

1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono rivolti, in ragione delle diverse tipologie, agli studenti iscritti presso le università statali, nonché presso le università non statali, gli istituti universitari e gli istituti di alta cultura artistica, musicale e coreutica che hanno sede nella regione e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-laurea di alta formazione.

2. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea beneficiano, a parità di trattamento con gli studenti italiani, degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286").

3. Gli interventi non rivolti alla generalità degli studenti sono assicurati attraverso concorso pubblico annuale, con una riserva in favore degli studenti in situazioni di handicap.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 diverse dalle università statali sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione "altre università".

FCU

LE VICE  
PRESIDENTE





## Art. 5

### *(Realizzazione degli interventi)*

1. La Regione promuove la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3 attraverso:

- a) l'agenzia regionale di cui all'articolo 6 per gli studenti iscritti presso le università statali e presso le "altre università" che non ricorrono alle convenzioni ai sensi della lettera b);
- b) la stipula, da parte del presidente dell'agenzia di cui all'articolo 6, di apposite convenzioni, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli studenti iscritti presso le "altre università" che intendono realizzare direttamente gli interventi.

Fioro

12.11.2008  
Giunta Regionale



**CAPO II**  
**AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO**

**Art. 6**  
*(Istituzione)*

1. Ai fini della programmazione e dell'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 3, in un'ottica di equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e di creazione di valore economico nella gestione dei servizi e benefici connessi, è istituita l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio, di seguito denominata Laziodisu.

2. Laziodisu è un ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, ed esercita le proprie competenze conformandosi ai principi stabiliti dalla presente legge nonché agli indirizzi, alle direttive e agli obiettivi di gestione definiti dalla Giunta regionale.

3. Laziodisu ha la sede legale in Roma e singole sedi periferiche facenti riferimento a ciascuna università statale.

*Flou*

IL VICE  
PRESIDENTE



**Art. 7**

*(Organi istituzionali)*

1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori contabili.

*Kim*

LAZIODISU  
1975/1976

*A*

## Art. 8

(Presidente)

1. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previa intesa con il presidente del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ("Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n. 59").

2. Il presidente:

- a) presiede e coordina il consiglio direttivo;
- b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;
- c) sovrintende all'attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) stipula le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- e) nomina il direttore generale;
- f) adotta gli atti di indirizzo per l'attività gestionale ed assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, strumentali e finanziarie per perseguirli, sulla base del programma operativo e del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 19;
- g) provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore generale;
- h) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- i) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio direttivo.

for

IL V. C. E.

1997.11.11.11

## Art. 9

### (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente di Laziodisu e da ventiquattro membri nominati dal Consiglio regionale, di cui:

- a) undici rappresentanti del Consiglio regionale;
- b) un rappresentante di ciascuna delle cinque università statali del Lazio, designati dai rispettivi rettori;
- c) un rappresentante di ciascuna delle cinque università statali del Lazio, designati dagli studenti secondo le disposizioni previste per l'elezione degli studenti stessi in seno ai consigli di amministrazione delle rispettive università;
- d) un rappresentante di ciascuno dei tre comuni in cui hanno sede le università statali del Lazio.

2. Al consiglio direttivo spettano le funzioni di alta amministrazione ed in particolare:

- a) l'adozione dello statuto e dei regolamenti in esso previsti, ivi compreso il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti ed il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) l'adozione della dotazione organica del personale;
- c) l'adozione del bilancio di previsione, delle variazioni e dell'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- d) l'adozione del programma operativo per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 18.

3. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il vicepresidente che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili.

*Fu*

vice  
1991



## Art. 10

### *(Collegio dei revisori contabili)*

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ("Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili").


2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu ed in particolare:

- a) esprime parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge;
- b) trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu.

F&C

1992  
BILANCIO



## Art. 11

### (Incompatibilità)

1. Agli incarichi di presidente, di membro del consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

- a) membro del Consiglio e della Giunta regionali;
- b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
- c) direttore generale di aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- d) presidente e membro degli organi di altri enti regionali;
- e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu;
- f) rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;
- h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;
- i) professore universitario che ricopre l'incarico istituzionale di rettore, pro-rettore, preside di facoltà, membro del consiglio d'amministrazione e direttore di dipartimento all'interno dell'università.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.

3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui al commi 1 e 2 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

*Ru*

REG. ...  
DATA ...

## Art. 12

*(Durata delle cariche. Indennità)*

1. Gli organi istituzionali di Laziodisu durano in carica fino all'inizio della legislatura successiva a quella in cui sono stati nominati. Essi proseguono le loro funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio direttivo cessano dalla carica in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'università statale di riferimento ovvero al venir meno dello status di studente. In quest'ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

3. L'indennità di carica spettante al Presidente ed ai membri degli altri organi di Laziodisu è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

FCU

UFFICIO  
DELLA  
DIREZIONE



## Art. 13

### *(Comitato regionale delle rappresentanze)*

1. E' istituito il comitato regionale delle rappresentanze, quale organo con funzioni consultive e di proposta in merito alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3.

2. Il comitato regionale delle rappresentanze è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai presidenti delle commissioni di sorveglianza di cui all'articolo 14, istituite presso le sedi periferiche di Laziodisu, e da un rappresentante, designato dal rettore, di ciascuna delle università convenzionate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

3. Relativamente alla durata del comitato regionale delle rappresentanze e dei suoi componenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

4. Ai componenti del comitato regionale delle rappresentanze compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all'ammontare, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

Ru

IL VICE PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

## Art. 14

### *(Commissioni di sorveglianza)*

1. Per garantire il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sulla efficacia delle attività di gestione degli stessi, nonché al fine di individuare specifici fabbisogni connessi all'esigenza di tutela del diritto agli studi universitari, sono istituite, presso le sedi periferiche di Laziodisu facenti riferimento a ciascuna università statale, singole commissioni di sorveglianza.

2. Le commissioni di sorveglianza sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composte da:

- a) due rappresentanti degli studenti designati secondo le disposizioni previste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione dell'università statale di riferimento;
- b) due rappresentanti dell'università statale di riferimento designati dal rettore;
- c) due rappresentanti della Regione;
- d) un rappresentante della provincia nel cui territorio insiste l'università statale di riferimento;
- e) un rappresentante del comune in cui ha sede l'università statale di riferimento;
- f) un rappresentante della azienda unità sanitaria locale (USL) nel cui ambito territoriale insiste la sede periferica di Laziodisu.

3. Ciascuna commissione di sorveglianza elegge al proprio interno il presidente.

4. Relativamente alla durata in carica delle commissioni di sorveglianza e dei loro componenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

5. Ai componenti delle commissioni di sorveglianza compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all'ammontare, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

*Fin*

Il Vice  
PRESIDENTE

15

## Art. 15

*(Statuto e regolamenti)*

1. Il consiglio direttivo, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu;

2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu.

3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, il consiglio direttivo adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

Riv

EL VIES  
2011

16

## Art. 16

*(Direttore generale)*

1. Il direttore generale è nominato dal presidente di Laziodisu ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la nomina del nuovo presidente di Laziodisu. Il rapporto di lavoro del direttore generale, di natura privatistica ed esclusiva, è disciplinato con contratto individuale della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale di Laziodisu e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) provvede all'organizzazione delle strutture nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 4;
- b) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal presidente;
- c) è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal presidente;
- d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere in qualità di rappresentante legale;
- f) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale che non ritenga di delegare agli altri dirigenti.

4. Il direttore generale esercita, altresì, le funzioni di segretario del consiglio direttivo.



11.1.20



**Art. 17**  
*(Personale)*

1. Laziodisu, nei limiti della dotazione organica, si avvale del personale di ruolo delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADISU) istituite ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di personale trasferito o comandato anche da pubbliche amministrazioni o assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale di Laziodisu si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa.

*Lu*

il vice

*18*

## Art. 18

### *(Programma operativo)*

1. L'attività di Laziodisu è definita mediante un programma operativo annuale di interventi per il diritto agli studi universitari.

2. Il programma è adottato, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione stabiliti dalla Giunta regionale, dal consiglio direttivo entro il 30 giugno di ciascun anno e trasmesso alla Giunta stessa per la relativa approvazione.

3. Il programma descrive dettagliatamente il complesso delle attività e degli interventi previsti dall'articolo 3, da realizzare nell'anno di riferimento sia a cura di Laziodisu sia a cura delle università convenzionate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), indicando, in particolare, le priorità ed i livelli degli interventi, i beneficiari, le risorse strumentali e finanziarie necessarie nonché i criteri e le modalità per il riparto delle risorse stesse tra gli enti ed i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi.

Per

19/02/2005  
NR. 1/05

19

## Art. 19

### *(Bilancio di previsione e rendiconto generale)*

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio direttivo e corredati del parere del collegio dei revisori contabili, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione è allegato il programma operativo adottato dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d).

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h).

*Ru*

60102

20

*[Handwritten signature]*

## Art. 20

*(Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di scuola, in particolare:

- a) stabilisce direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione a cui deve conformarsi l'attività di Laziodisu;
- b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Laziodisu, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza:
  - 1) del presidente a seguito di risultati di gestione ritenuti insufficienti in rapporto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti;
  - 2) dei singoli membri del consiglio direttivo, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché dell'intero consiglio direttivo in caso di reiterate violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi irregolarità nella direzione di Laziodisu, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio direttivo;
  - 3) di uno o più membri del collegio dei revisori contabili in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive di tale organo;
- e) esercita, anche mediante delega all'Assessore competente in materia di scuola, e con le modalità stabilite con apposita direttiva, il controllo di legittimità sui seguenti atti:
  - 1) adozione della dotazione organica del personale;
  - 2) nomina del direttore generale.

*Per*

IL VICE



## Art. 21

### *(Risorse economico-finanziarie e patrimoniali)*

1. Laziodisu dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- b) finanziamento annuo regionale per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal programma operativo di cui all'articolo 18, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"), divenuto tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") e aggiornata annualmente con deliberazione della giunta regionale al tasso di inflazione programmato;
- e) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;
- f) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati;
- g) finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;
- h) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali, dall'affidamento a terzi dei servizi e dalla partecipazione a società di capitali miste;
- i) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali.

2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio, immobiliare e mobiliare, costituito dai beni di proprietà delle ADISU alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di altri beni a qualsiasi titolo acquisiti.

*Rev*

12/11/98  
12/11/98

Art. 22

*(Gestione dei servizi)*

1. Al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi relativi al diritto agli studi universitari, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, Laziodisu promuove la costituzione di apposite società di capitali miste, assumendo una partecipazione azionaria in misura non inferiore al 25 per cento del capitale sociale.

2. Alle società di capitali possono partecipare istituti di credito finanziari, enti pubblici e privati, imprese operanti nel campo dei servizi di interesse di Laziodisu che abbiano adeguata professionalità e comprovata esperienza.

3. Ai fini della realizzazione di nuove strutture immobiliari e della gestione dei servizi residenziali, tecnici ed informativi, Laziodisu si avvale del consorzio volontario tra le ADISU denominato "PEGASO", di cui promuove la trasformazione in società di capitale mista.

Ru

10/11/05  
10/11/05

## CAPO III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23

*(Scioglimento degli organi ed estinzione delle ADISU. Successione nei rapporti)*

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, nomina:

- a) un commissario straordinario, che coordina e dirige l'attività dei subcommissari di cui alla lettera b);
- b) cinque subcommissari, uno per ciascuna ADISU, che esercitano le funzioni di cui al comma 3;
- c) un collegio di revisori contabili, composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 88/1992, che esercitano funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria di tutte le ADISU durante il periodo di attività dei subcommissari di cui alla lettera b).

2. Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 gli organi istituzionali delle ADISU in carica sono sciolti e le relative funzioni sono esercitate dagli organi straordinari nominati con la stessa deliberazione.

3. Entro i sei mesi successivi alla data di nomina, i subcommissari, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del commissario straordinario, oltre ad esercitare, per le rispettive ADISU, le funzioni proprie del presidente e del consiglio direttivo, provvedono alla ricognizione patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, attraverso la redazione di apposito verbale.

4. In caso di violazione di disposizioni normative, di omissione o ritardo nell'adozione di atti obbligatori o di attività non conforme agli indirizzi e alle direttive del commissario straordinario, quest'ultimo si sostituisce al sub-commissario per le esercizio delle relative funzioni.

*Ru*

IL V. C. E.  
2004/04/24

24

*Ru*

5. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte del commissario straordinario, dei verbali di cui al comma 3, inoltra al Consiglio regionale la proposta di deliberazione consiliare di nomina del presidente di Laziodisu, adottata dalla Giunta stessa ai sensi dell'articolo 8, e richiede al Presidente del Consiglio regionale di attivare le procedure per la nomina degli altri membri del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9.

6. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di scuola, con proprio decreto:

- a) attribuisce a Laziodisu il complesso dei beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi risultante dai verbali trasmessi dal commissario straordinario ai sensi del comma 5;
- b) dichiara lo scioglimento degli organi straordinari delle ADISU e l'estinzione delle ADISU stesse.

6. Al commissario straordinario, ai subcommissari, e ai revisori contabili spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

Ru

UFFICIO  
REGIONALE



## Art. 24

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione "per memoria", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002, di due capitoli di spesa nell'ambito U.P.B. F13 di seguito denominati:

- a) "Finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento della Laziodisu";
- b) "Finanziamento annuo regionale per l'attuazione del programma operativo di cui all'articolo 18, della l.r. .... / ....."


2. Alla quantificazione dello stanziamento da attribuire ai capitoli di cui al comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede ai sensi della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 all'atto dell'insediamento degli organi istituzionali della Laziodisu.

3. Il gettito delle tasse di cui all'articolo 21, comma 1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio tesoreria della Laziodisu.

*Per*

IL LEG  
SERVIZIO TESORERIA

26



**Art. 25**

*(Abrogazione)*

I. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 51/1994 e successive modifiche ed ogni altra disposizione normativa con essa incompatibile.

*Pire?*

IL VICE  
PRESIDENTE

27



**Art. 26**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*Rud*

IL VICE PRESIDENTE  
CORRADI MONTI

28



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE  
DEL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI"**

**SOMMARIO**

|  |          |
|--|----------|
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>                           | <b>2</b> |
| Art. 1 - <i>(Finalità)</i> .....                                     | 2        |
| Art. 2 - <i>(Principi)</i> .....                                     | 3        |
| Art. 3 - <i>(Interventi)</i> .....                                   | 4        |
| Art. 4 - <i>(Soggetti beneficiari)</i> .....                         | 5        |
| Art. 5 - <i>(Realizzazione degli interventi)</i> .....               | 6        |
| <br>   |          |
| <b>CAPO II - AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEI.</b> |          |
| <b>LAZIO .....</b>   | <b>7</b> |
| Art. 6 - <i>(Istituzione)</i> .....                                  | 7        |
| Art. 7 - <i>(Organi istituzionali)</i> .....                         | 8        |
| Art. 8 - <i>(Presidente)</i> .....                                   | 9        |
| Art. 9 - <i>(Consiglio direttivo)</i> .....                          | 10       |
| Art. 10 - <i>(Collegio dei revisori contabili)</i> .....             | 11       |
| Art. 11 - <i>(Incompatibilità)</i> .....                             | 12       |
| Art. 12 - <i>(Durata delle cariche. Indennità)</i> .....             | 13       |
| Art. 13 - <i>(Comitato regionale delle rappresentanze)</i> .....     | 14       |

IL VICE  
PRESIDENTE




(segue sommario)

|   |           |
|---|-----------|
| Art. 14 - (Commissioni di sorveglianza).....  | 15        |
| Art. 15 - (Statuto e regolamenti).....  | 16        |
| Art. 16 - (Direttore generale) .....  | 17        |
| Art. 17 - (Personale) .....   | 18        |
| Art. 18 - (Programma operativo).....  | 19        |
| Art. 19 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale).....                                   | 20        |
| Art. 20 - (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale) .....             | 21        |
| Art. 21 - (Risorse economico-finanziarie e patrimoniali) .....                                  | 22        |
| Art. 22 - (Gestione dei servizi).....   | 23        |
| <br>  |           |
| <b>CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>                                       | <b>24</b> |
| Art. 23 - (Scioglimento degli organi ed estinzione delle ADISU. Successione nei rapporti) ..... | 24        |
| Art. 24 - (Disposizioni finanziarie -.....  | 26        |
| Art. 25 - (Abrogazione).....  | 27        |
| Art. 26 - (Entrata in vigore).....  | 28        |

*Pu*

IL VICE





## RELAZIONE

La presente proposta di legge disciplina un sistema organico di interventi per il diritto agli studi universitari la cui filosofia caratterizzante è quella di trovare un adeguato equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto medesimo e la creazione di valore economico nella gestione dei servizi e dei benefici connessi (residenziali e immobiliari, manutenzioni, ristorazione, attività culturali, ecc...).

In altri termini, ciò significa svolgere la funzione pubblica anche attraverso servizi sviluppati con logica imprenditoriale e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.


Per soddisfare tale esigenza occorre creare inevitabilmente un assetto giuridico che sia in grado di separare la natura politico-istituzionale del diritto allo studio con quella economico-finanziaria connessa alla erogazione dei diversi servizi agli studenti.

Questo non avviene nel caso delle attuali ADISU poiché la duplice natura (pubblica ed imprenditoriale) è coesistente all'interno della medesima organizzazione, rendendo conseguentemente complesso il processo decisionale e di governo dell'azienda.

La via che si intende seguire è quindi quella, ormai tipica e frequentemente usata in diversi settori delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere, di separare organizzativamente la funzione di indirizzo e controllo da quella programmatica e gestionale.

Si costituisce allo scopo un nuovo soggetto giuridico di diretta emanazione regionale denominata Laziodisu, con il compito di programmare ed attuare in modo coordinato gli interventi per il diritto agli studi universitari e si promuove, al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi, la costituzione di apposite società di capitali miste.

Ovviamente nella proposta di legge si disciplina anche la fase transitoria. Per tale fase è prevista la nomina di un commissario straordinario e di cinque subcommissari, uno per ciascuna ADISU che assicureranno la gestione ordinaria ed un'attività ricognitiva del patrimonio, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse ADISU funzionale all'implementazione di Laziodisu.

  
Giorgio Simeoni

ALLEG. ORA DELIB. N. 755  
DEL 14 GIU. 2002



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

*"DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO  
AGLI STUDI UNIVERSITARI"*

*Flaw*


## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 34 e nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, disciplina un sistema organico di interventi diretto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo il diritto agli studi universitari sul territorio regionale, con particolare riguardo a quei cittadini che, capaci e meritevoli, sono sprovvisti o carenti di mezzi.



**Art. 2**  
*(Principi)*

1. Il sistema organico di interventi di cui all'articolo 3 è informato ai seguenti principi:

- a) favorire l'integrazione e la partecipazione alle attività universitarie, nonché l'accesso ai servizi e ai benefici previsti dalla presente legge, degli studenti in situazioni di handicap, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili ad iniziative finalizzate;
- b) agevolare l'integrazione delle esperienze didattico-formative e di ricerca, in particolare attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;
- c) attivare forme di collaborazione tra le diverse istituzioni in modo da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e una sempre più significativa interazione tra pubblico e privato;
- d) attuare una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi;
- e) assicurare la partecipazione degli studenti ad attività culturali e a servizi didattico-formativi ulteriori e diversificati rispetto a quelli già fruibili presso le singole università.



### **Art. 3**

#### *(Interventi)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 la Regione promuove la realizzazione dei seguenti interventi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca in ambito universitario:

- a) erogazione di servizi collettivi quali il servizio residenziale, di ristorazione, di trasporto, di assistenza sanitaria e di medicina preventiva in raccordo con le aziende unità sanitarie locali;
- b) assegnazione di borse di studio, concessione di prestiti d'onore e di altri contributi di natura monetaria;
- c) informazione ed orientamento educativo e al lavoro;
- d) ausili culturali;
- e) viaggi di studio e di ricerca;
- f) altri servizi e benefici.



Art. 4

*(Soggetti beneficiari)*

1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono rivolti, in ragione delle diverse tipologie, agli studenti iscritti presso le università statali, nonché presso le università non statali, gli istituti universitari e gli istituti di alta cultura artistica, musicale e coreutica che hanno sede nella regione e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-laurea di alta formazione.

2. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea beneficiano, a parità di trattamento con gli studenti italiani, degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286").

3. Gli interventi non rivolti alla generalità degli studenti sono assicurati attraverso concorso pubblico annuale, con una riserva in favore degli studenti in situazioni di handicap.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 diverse dalle università statali sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione "altre università".



fin

**Art. 5**

*(Realizzazione degli interventi)*

1. La Regione promuove la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3 attraverso:

- a) l'agenzia regionale di cui all'articolo 6 per gli studenti iscritti presso le università statali e presso le "altre università" che non ricorrono alle convenzioni ai sensi della lettera b);
- b) la stipula, da parte del presidente dell'agenzia di cui all'articolo 6, di apposite convenzioni, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli studenti iscritti presso le "altre università" che intendono realizzare direttamente gli interventi.

*fine*



A

**CAPO II**  
**AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO**

**Art. 6**  
*(Istituzione)*

1. Ai fini della programmazione e dell'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 3, in un'ottica di equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e di creazione di valore economico nella gestione dei servizi e benefici connessi, è istituita l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio, di seguito denominata Laziodisu.

2. Laziodisu è un ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, ed esercita le proprie competenze conformandosi ai principi stabiliti dalla presente legge nonché agli indirizzi, alle direttive e agli obiettivi di gestione definiti dalla Giunta regionale.

3. Laziodisu ha la sede legale in Roma e singole sedi periferiche facenti riferimento a ciascuna università statale.

W

Fior

**Art. 7**  
*(Organi istituzionali)*

- I. Sono organi istituzionali di Laziodisu:
- a) il presidente;
  - b) il consiglio direttivo;
  - c) il collegio dei revisori contabili.

*GA*

**Art. 8**  
*(Presidente)*

1. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previa intesa con il presidente del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ("Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n. 59").

2. Il presidente:

- a) presiede e coordina il consiglio direttivo;
- b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;
- c) sovrintende all'attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) stipula le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- e) nomina il direttore generale;
- f) adotta gli atti di indirizzo per l'attività gestionale ed assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, strumentali e finanziarie per perseguirli, sulla base del programma operativo e del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 19;
- g) provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore generale;
- h) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- i) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio direttivo.

*W*

*fer*

**Art. 9**

*(Consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente di Laziodisu e da ventiquattro membri nominati dal Consiglio regionale, di cui:

- a) undici rappresentanti del Consiglio regionale;
- b) un rappresentante di ciascuna delle cinque università statali del Lazio, designati dai rispettivi rettori;
- c) un rappresentante di ciascuna delle cinque università statali del Lazio, designati dagli studenti secondo le disposizioni previste per l'elezione degli studenti stessi in seno ai consigli di amministrazione delle rispettive università;
- d) un rappresentante di ciascuno dei tre comuni in cui hanno sede le università statali del Lazio.

2. Al consiglio direttivo spettano le funzioni di alta amministrazione ed in particolare:

- a) l'adozione dello statuto e dei regolamenti in esso previsti, ivi compreso il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti ed il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) l'adozione della dotazione organica del personale;
- c) l'adozione del bilancio di previsione, delle variazioni e dell'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- d) l'adozione del programma operativo per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 18.

3. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il vicepresidente che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili.

*fin*

*W*

**Art. 10**

*(Collegio dei revisori contabili)*

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ("Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili").

2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu ed in particolare:

- a) esprime parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge;
- b) trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu.

flor

W

## Art. 11

### (Incompatibilità)

1. Agli incarichi di presidente, di membro del consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

- a) membro del Consiglio e della Giunta regionali;
- b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
- c) direttore generale di aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- d) presidente e membro degli organi di altri enti regionali;
- e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu;
- f) rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;
- h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;
- i) professore universitario che ricopre l'incarico istituzionale di rettore, pro-rettore, preside di facoltà, membro del consiglio d'amministrazione e direttore di dipartimento all'interno dell'università.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.

3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui al commi 1 e 2 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

## Art. 12

*(Durata delle cariche. Indennità)*

1. Gli organi istituzionali di Laziodisu durano in carica fino all'inizio della legislatura successiva a quella in cui sono stati nominati. Essi proseguono le loro funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio direttivo cessano dalla carica in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'università statale di riferimento ovvero al venir meno dello status di studente. In quest'ultimo caso lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

3. L'indennità di carica spettante al Presidente ed ai membri degli altri organi di Laziodisu è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

### Art. 13

*(Comitato regionale delle rappresentanze)*

1. E' istituito il comitato regionale delle rappresentanze, quale organo con funzioni consultive e di proposta in merito alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3.

2. Il comitato regionale delle rappresentanze è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai presidenti delle commissioni di sorveglianza di cui all'articolo 14, istituite presso le sedi periferiche di Laziodisu, e da un rappresentante, designato dal rettore, di ciascuna delle università convenzionate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

3. Relativamente alla durata del comitato regionale delle rappresentanze e dei suoi componenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

4. Ai componenti del comitato regionale delle rappresentanze compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all'ammontare, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.





## Art. 14

### *(Commissioni di sorveglianza)*

1. Per garantire il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sulla efficacia delle attività di gestione degli stessi, nonché al fine di individuare specifici fabbisogni connessi all'esigenza di tutela del diritto agli studi universitari, sono istituite, presso le sedi periferiche di Laziodisu facenti riferimento a ciascuna università statale, singole commissioni di sorveglianza.

2. Le commissioni di sorveglianza sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composte da:

- a) due rappresentanti degli studenti designati secondo le disposizioni previste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione dell'università statale di riferimento;
- b) due rappresentanti dell'università statale di riferimento designati dal rettore;
- c) due rappresentanti della Regione;
- d) un rappresentante della provincia nel cui territorio insiste l'università statale di riferimento;
- e) un rappresentante del comune in cui ha sede l'università statale di riferimento;
- f) un rappresentante della azienda unità sanitaria locale (USL) nel cui ambito territoriale insiste la sede periferica di Laziodisu.

3. Ciascuna commissione di sorveglianza elegge al proprio interno il presidente.

4. Relativamente alla durata in carica delle commissioni di sorveglianza e dei loro componenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

5. Ai componenti delle commissioni di sorveglianza compete un trattamento economico da determinarsi, quanto alla natura ed all'ammontare, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

*Rur*

*Lu*

**Art. 15**

*(Statuto e regolamenti)*

1. Il consiglio direttivo, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu;
2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu.
3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, il consiglio direttivo adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu.
5. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

Ru

h



## Art. 16

### *(Direttore generale)*

1. Il direttore generale è nominato dal presidente di Laziodisu ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la nomina del nuovo presidente di Laziodisu. Il rapporto di lavoro del direttore generale, di natura privatistica ed esclusiva, è disciplinato con contratto individuale della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale di Laziodisu e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) provvede all'organizzazione delle strutture nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 4;
- b) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal presidente;
- c) è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal presidente;
- d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere in qualità di rappresentante legale;
- f) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale che non ritenga di delegare agli altri dirigenti.

4. Il direttore generale esercita, altresì, le funzioni di segretario del consiglio direttivo.



*fer*

**Art. 17**  
*(Personale)*

1. Laziodisu, nei limiti della dotazione organica, si avvale del personale di ruolo delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADISU) istituite ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di personale trasferito o comandato anche da pubbliche amministrazioni o assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale di Laziodisu si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa.

## Art. 18

### *(Programma operativo)*

1. L'attività di Laziodisu è definita mediante un programma operativo annuale di interventi per il diritto agli studi universitari.

2. Il programma è adottato, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione stabiliti dalla Giunta regionale, dal consiglio direttivo entro il 30 giugno di ciascun anno e trasmesso alla Giunta stessa per la relativa approvazione.

3. Il programma descrive dettagliatamente il complesso delle attività e degli interventi previsti dall'articolo 3, da realizzare nell'anno di riferimento sia a cura di Laziodisu sia a cura delle università convenzionate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), indicando, in particolare, le priorità ed i livelli degli interventi, i beneficiari, le risorse strumentali e finanziarie necessarie nonché i criteri e le modalità per il riparto delle risorse stesse tra gli enti ed i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi.



**Art. 19**

*(Bilancio di previsione e rendiconto generale)*

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio direttivo e corredati del parere del collegio dei revisori contabili, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione è allegato il programma operativo adottato dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d).

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h).

*Ru*



## Art. 20


*(Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di scuola, in particolare:

- a) stabilisce direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione a cui deve conformarsi l'attività di Laziodisu;
- b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Laziodisu, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza:
  - 1) del presidente a seguito di risultati di gestione ritenuti insufficienti in rapporto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti;
  - 2) dei singoli membri del consiglio direttivo, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché dell'intero consiglio direttivo in caso di reiterate violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi irregolarità nella direzione di Laziodisu, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio direttivo;
  - 3) di uno o più membri del collegio dei revisori contabili in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive di tale organo;
- e) esercita, anche mediante delega all'Assessore competente in materia di scuola, e con le modalità stabilite con apposita direttiva, il controllo di legittimità sui seguenti atti:
  - 1) adozione della dotazione organica del personale;
  - 2) nomina del direttore generale.

*Ru*



**Art. 21**

*(Risorse economico-finanziarie e patrimoniali)*

1. Laziodisu dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- b) finanziamento annuo regionale per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal programma operativo di cui all'articolo 18, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"), divenuto tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") e aggiornata annualmente con deliberazione della giunta regionale al tasso di inflazione programmato;
- e) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;
- f) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati;
- g) finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;
- h) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali, dall'affidamento a terzi dei servizi e dalla partecipazione a società di capitali miste;
- i) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali.

2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio, immobiliare e mobiliare, costituito dai beni di proprietà delle ADISU alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di altri beni a qualsiasi titolo acquisiti.

*fler*

*ln*



**Art. 22**

*(Gestione dei servizi)*

1. Al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi relativi al diritto agli studi universitari, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, Laziodisu promuove la costituzione di apposite società di capitali miste, assumendo una partecipazione azionaria in misura non inferiore al 25 per cento del capitale sociale.

2. Alle società di capitali possono partecipare istituti di credito finanziari, enti pubblici e privati, imprese operanti nel campo dei servizi di interesse di Laziodisu che abbiano adeguata professionalità e comprovata esperienza.

3. Ai fini della realizzazione di nuove strutture immobiliari e della gestione dei servizi residenziali, tecnici ed informativi, Laziodisu si avvale del consorzio volontario tra le ADISU denominato "PEGASO", di cui promuove la trasformazione in società di capitale mista.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 23

*(Scioglimento degli organi ed estinzione delle ADISU. Successione nei rapporti)*

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, nomina:

- a) un commissario straordinario, che coordina e dirige l'attività dei subcommissari di cui alla lettera b);
- b) cinque subcommissari, uno per ciascuna ADISU, che esercitano le funzioni di cui al comma 3;
- c) un collegio di revisori contabili, composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 88/1992, che esercitano funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria di tutte le ADISU durante il periodo di attività dei subcommissari di cui alla lettera b).

2. Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 gli organi istituzionali delle ADISU in carica sono sciolti e le relative funzioni sono esercitate dagli organi straordinari nominati con la stessa deliberazione.

3. Entro i sei mesi successivi alla data di nomina, i subcommissari, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del commissario straordinario, oltre ad esercitare, per le rispettive ADISU, le funzioni proprie del presidente e del consiglio direttivo, provvedono alla ricognizione patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, attraverso la redazione di apposito verbale.

4. In caso di violazione di disposizioni normative, di omissione o ritardo nell'adozione di atti obbligatori o di attività non conforme agli indirizzi e alle direttive del commissario straordinario, quest'ultimo si sostituisce al sub-commissario per le esercizio delle relative funzioni.

*fine*

*W*

5. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte del commissario straordinario, dei verbali di cui al comma 3, inoltra al Consiglio regionale la proposta di deliberazione consiliare di nomina del presidente di Laziodisu, adottata dalla Giunta stessa ai sensi dell'articolo 8, e richiede al Presidente del Consiglio regionale di attivare le procedure per la nomina degli altri membri del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9.

6. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di scuola, con proprio decreto:

- a) attribuisce a Laziodisu il complesso dei beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi risultante dai verbali trasmessi dal commissario straordinario ai sensi del comma 5;
- b) dichiara lo scioglimento degli organi straordinari delle ADISU e l'estinzione delle ADISU stesse.

6. Al commissario straordinario, ai subcommissari, e ai revisori contabili spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

Ru

Li



**Art. 24**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione "per memoria", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002, di due capitoli di spesa nell'ambito U.P.B. F13 di seguito denominati:

- a) "Finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento della Laziodisu";
- b) "Finanziamento annuo regionale per l'attuazione del programma operativo di cui all'articolo 18, della L.r. .... / ....."

2. Alla quantificazione dello stanziamento da attribuire ai capitoli di cui al comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede ai sensi della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 all'atto dell'insediamento degli organi istituzionali della Laziodisu.

3. Il gettito delle tasse di cui all'articolo 21, comma 1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio tesoreria della Laziodisu.

*Per*

*Un*

**Art. 25**

*(Abrogazione)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 51/1994 e successive modifiche ed ogni altra disposizione normativa con essa incompatibile.

*Fuc*

*W*

**Art. 26**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*Però*

*Un*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE  
DEL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI"**

**SOMMARIO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>Art. 1 - (Finalità) .....</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>Art. 2 - (Principi) .....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>Art. 3 - (Interventi).....</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>Art. 4 - (Soggetti beneficiari).....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>Art. 5 - (Realizzazione degli interventi).....</b>               | <b>6</b>  |
| <br>  |           |
| <b>CAPO II - AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL</b> |           |
| <b>LAZIO .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Art. 6 - (Istituzione).....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>Art. 7 - (Organi istituzionali).....</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>Art. 8 - (Presidente) .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>Art. 9 - (Consiglio direttivo) .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>Art. 10 - (Collegio dei revisori contabili).....</b>             | <b>11</b> |
| <b>Art. 11 - (Incompatibilità).....</b>                             | <b>12</b> |
| <b>Art. 12 - (Durata delle cariche. Indennità).....</b>             | <b>13</b> |
| <b>Art. 13 - (Comitato regionale delle rappresentanze).....</b>     | <b>14</b> |

(segue sommario)

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Art. 14 - (Commissioni di sorveglianza)</b> .....   | <b>15</b> |
| <b>Art. 15 - (Statuto e regolamenti)</b> .....   | <b>16</b> |
| <b>Art. 16 - (Direttore generale)</b> .....  | <b>17</b> |
| <b>Art. 17 - (Personale)</b> .....   | <b>18</b> |
| <b>Art. 18 - (Programma operativo)</b> .....   | <b>19</b> |
| <b>Art. 19 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale)</b> .....                                  | <b>20</b> |
| <b>Art. 20 - (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)</b> .....             | <b>21</b> |
| <b>Art. 21 - (Risorse economico-finanziarie e patrimoniali)</b> .....                                  | <b>22</b> |
| <b>Art. 22 - (Gestione dei servizi)</b> .....  | <b>23</b> |
| <br>   |           |
| <b>CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....  | <b>24</b> |
| <b>Art. 23 - (Scioglimento degli organi ed estinzione delle ADISU. Successione nei rapporti)</b> ..... | <b>24</b> |
| <b>Art. 24 - (Disposizioni finanziarie -</b> .....   | <b>26</b> |
| <b>Art. 25 - (Abrogazione)</b> .....   | <b>27</b> |
| <b>Art. 26 - (Entrata in vigore)</b> .....   | <b>28</b> |

*pu*

*lu*